

Schema di disegno di legge recante “Delega al Governo per l’adozione del Codice della ricostruzione”

ART. 1

(Delega al Governo e definizione dei principi e dei criteri direttivi per l’adozione del Codice della ricostruzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, recante il “Codice della ricostruzione”, volto a definire un quadro normativo uniforme finalizzato al coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione e di ripresa economica nei territori colpiti da eventi sismici, ferme restando le competenze e le attività attribuite al Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione e attribuzione delle funzioni allo Stato, alle regioni, alle province autonome, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane e agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, a seguito di emergenze di rilievo nazionale che hanno determinato l’intervento del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri, per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e assicurando l’unitarietà dell'ordinamento;
- b) definizione dell’organizzazione istituzionale dei processi di ricostruzione, sulla base di un modello nazionale multilivello che opera a livello centrale, regionale e locale;
- c) disciplina degli interventi di ricostruzione, di cui alla lettera a), assicurando l’adeguamento o il miglioramento sismico degli immobili e delle infrastrutture distrutti o danneggiati, la messa in sicurezza dei territori tramite interventi di mitigazione del rischio, nonché favorendo la ripresa economica, sociale e culturale nei territori colpiti;
- d) disciplina della programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 in particolare per quel che concerne il sistema informativo ivi previsto e i sistemi ad esso collegati;

- e) attribuzione delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, e finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che le esercita attraverso un'apposita struttura, nella quale confluisce quella che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e gli organismi internazionali nonché per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai soggetti istituzionali competenti per le attività di ricostruzione;
- f) previsione della possibilità di nominare commissari straordinari, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione all'estensione anche sovraregionale dei territori colpiti dagli eventi sismici e alla complessità del processo di ricostruzione, definendo i criteri e i presupposti per l'eventuale nomina dei commissari stessi; previsione che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano stabiliti i compiti e l'articolazione generale delle strutture a supporto dei commissari straordinari, ove nominati, e i relativi oneri da porre a carico delle risorse finalizzate allo scopo;
- g) introduzione e disciplina di uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale da dichiararsi, a seguito di apposita istruttoria svolta dalla struttura di cui alla lettera e), che accerti che il processo di ricostruzione non possa essere affrontato in via ordinaria, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con facoltà di attribuzione al Capo della struttura di cui alla lettera e), ovvero, ove nominati, a commissari straordinari di cui alla lettera f), del potere di ordinanza, da esercitarsi previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, anche in deroga a disposizioni di legge diverse da quelle penali, e anche ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera aa), fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; disciplina dei rapporti tra il Capo della struttura di cui alla lettera e) e i commissari straordinari, ove nominati;
- h) definizione delle modalità di raccordo tra il Dipartimento della protezione civile e la struttura di cui alla lettera e), al fine di coordinare le attività di rispettiva competenza, prevedendo le modalità per trasferire alla gestione della ricostruzione la prosecuzione di determinate misure di assistenza abitativa attivate nella fase emergenziale e correlate al processo di ricostruzione degli edifici;
- i) istituzione, per ciascuno stato di ricostruzione di cui alla lettera g), di una Cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dal Capo della struttura di cui alla lettera e),

ovvero, ove nominato, dal commissario straordinario interessato, cui partecipano il Capo della struttura di cui alla lettera e), ove sia nominato il commissario straordinario, il Capo del Dipartimento della protezione civile, i Presidenti delle regioni interessate, nonché un rappresentante dei comuni interessati per ciascuna delle predette regioni, designato dall'ANCI regionale di riferimento, con il compito di definire i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione unitaria dei provvedimenti in ciascuna regione nonché di verificare periodicamente l'avanzamento dei processi di ricostruzione;

- l) disciplina dei termini e delle procedure di cessazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui alla lettera g), e del correlato passaggio al regime ordinario, ivi compresa la definizione delle attività che, all'esito della cessazione dello stato di ricostruzione, si possono espletare in regime ordinario e la possibilità di mantenere per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a 24 mesi, le contabilità speciali di cui alla lettera v);
- m) previsione che la definizione del quadro complessivo dei danni e la stima del relativo fabbisogno finanziario si svolga secondo criteri omogenei, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, sentiti i Ministeri competenti e le regioni interessate, tenuto conto della ricognizione dei danni e dei fabbisogni effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n.1 del 2018;
- n) disciplina delle procedure di concessione ed erogazione di benefici e contributi finalizzati alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato distrutto o danneggiato dagli eventi sismici nell'ambito dei territori colpiti dai medesimi eventi, distinguendo e graduando gli interventi sulla base della tipologia di danno e della finalità d'uso dell'immobile danneggiato, e nel limite delle risorse finalizzate allo scopo, prevedendo la possibilità di fare ricorso, in specifiche ipotesi e in alternativa alla ricostruzione privata, a quella pubblica, tramite appalti unitari, dei nuclei urbani e dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, decreto-legge 20 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- o) disciplina generale, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, delle eventuali misure di sostegno alle imprese, anche nel settore agricolo, situate nei territori interessati dagli eventi sismici, per danni diretti connessi agli eventi sismici, nonché delle eventuali azioni e misure di recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica, e nel limite delle risorse finalizzate allo scopo;
- p) previsione della facoltà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di estendere l'ambito di operatività della Struttura di missione per la legalità istituita presso il Ministero

dell'interno ai sensi all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a tutti i processi di ricostruzione e previsione della facoltà di sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con l'ANAC da parte dei diversi soggetti impegnati nei processi di ricostruzione, anche al fine di coordinare i controlli sui processi di ricostruzione;

- q) previsione, in sede di prima applicazione, dell'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un contingente di personale a tempo indeterminato dedicato, da destinare alla struttura di cui alla lettera e), individuato tra quello di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, e, a domanda, presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2012, in numero pari a 50 unità, con conseguente riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, nonché, prelieve apposite procedure selettive, nel limite di 20 unità, e nel rispetto delle facoltà assunzionali e dei limiti derivanti dalla vigente dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra i titolari di contratti a tempo determinato di cui all'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- r) individuazione di misure in materia di organizzazione delle strutture impegnate nella ricostruzione, disciplinando l'istituzione, ove necessario in relazione alla complessità del processo di ricostruzione, di un ufficio denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione», presso ogni regione interessata dal processo di ricostruzione, che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; individuazione del contingente di personale dei predetti Uffici speciali, nel rispetto delle facoltà assunzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, anche nell'ambito del personale di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, prelieve procedure selettive che valorizzino le esperienze lavorative maturate in ambito di ricostruzione; previsione che gli uffici speciali operino in coordinamento con la struttura di cui alla lettera e), nonché con il supporto della stessa, attraverso proprio personale, e, ove nominati, con i commissari straordinari;
- s) previsione che gli Uffici speciali di cui alla lettera r):
 - 1) supportino i comuni nella pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nell'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e in tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

- 2) provvedano alla diretta attuazione degli interventi di ricostruzione delle più rilevanti opere pubbliche e dei beni culturali specificamente individuati, nonché degli interventi di ricostruzione pubblica cui alla lettera n), esercitando, a tal fine, la funzione di soggetti attuatori;
 - 3) operino quali uffici di supporto per gli interventi volti alla ripresa economica nei territori interessati, assicurati dalla regione o provincia autonoma;
- t) definizione delle modalità di pianificazione degli interventi di ricostruzione delle opere e degli edifici pubblici nonché degli immobili dichiarati di interesse storico-artistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e modalità di individuazione degli interventi prioritari;
 - u) previsione di conferenze di servizi speciali o permanenti, sul modello di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 57-*quater* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, coordinate dalla struttura di cui alla lettera e);
 - v) previsione della facoltà di adottare contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per i commissari straordinari, ove nominati;
 - z) previsione di forme e modalità per l'effettuazione dei controlli e l'esercizio di poteri sostitutivi ed eventuali poteri sanzionatori, in capo alla struttura di cui alla lettera e), e, ove, nominati, ai commissari straordinari in caso di inadempimento, su attività della ricostruzione pubblica e privata, al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche erogate per la ricostruzione nonché il rispetto dei termini di attuazione degli interventi;
 - aa) previsione, nella ricostruzione pubblica, di misure di semplificazione e di accelerazione, ivi compreso l'eventuale obbligo di utilizzare centrali uniche di committenza a livello nazionale e regionale, nonché di disposizioni derogatorie in materia di contratti pubblici, quali quelle previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - bb) disciplina generale delle procedure di sospensione di termini, senza applicazione di sanzioni e interessi, in materia di adempimenti amministrativi;
 - cc) promozione di un programma di studi e indagini idro-geognostiche e sui dissesti e fenomeni franosi, nonché di un piano finalizzato a dotare i comuni colpiti da eventi sismici della microzonazione sismica di III livello;
 - dd) previsione, anche attraverso apposite convenzioni, dell'utilizzo di piattaforme digitali contenenti i quadri conoscitivi dei territori colpiti dagli eventi sismici, con le principali

informazioni di natura tecnica, geofisica, ambientale, urbanistica, infrastrutturale, economico-sociale, nonché previsione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei processi di ricostruzione da attuare mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali esistenti;

- ee) definizione di disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici, nella logica dell'economia circolare, in modo che le misure siano coordinate con le attività di gestione delle macerie ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- ff) promozione del coordinamento, della revisione e dell'aggiornamento delle norme per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori colpiti da eventi sismici, tenendo conto della necessità di definire:
 - 1) criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture distrutti o danneggiati e la messa in sicurezza dei territori tramite interventi di mitigazione del rischio;
 - 2) criteri di indirizzo per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse;
- gg) previsione di misure e strumenti, che possano favorire il coinvolgimento anche di risorse economiche di provenienza privata, forme di microcredito agevolato, di finanza etica o altra modellistica di carattere innovativo, nazionale ed internazionale, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e la relativa disciplina nonché introduzione di eventuali forme di assicurazione degli immobili situati in zona sismica;
- hh) ricognizione e riassetto del quadro normativo vigente in materia, al fine di conseguire una razionalizzazione e una semplificazione delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare e aggiornare le disposizioni vigenti, semplificando il linguaggio normativo e indicando in modo esplicito le norme abrogate, introducendo disposizioni di coordinamento e transitorie, anche in relazione ai processi di ricostruzione in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, nonché finali, e prevedendo la possibilità di entrata in vigore differenziata di particolari disposizioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto è trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle

Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

3. Dall'attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive dei predetti decreti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.